

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA REV 1 DEL 22/01/2021

1. Premessa.

1.1 Il presente contratto di vendita è disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980) e, per le questioni non coperte da tale convenzione, dalla legge italiana.

1.2 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP, ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del contratto.

1.3 Fatto salvo specifiche condizioni contrattuali, quali per esempio ordini aperti/programma, l'ordine si considera preso in carico solo dopo conferma da parte di Viteria Fusani S.r.l., d'ora in poi il Venditore. Tutto il processo commerciale, a partire dalla richiesta di offerta/quotazione sino alla conferma d'ordine è mantenuto sotto controllo dal Venditore attraverso le sue procedure e suoi sistemi informativi. Offerta e conferma d'ordine, se non diversamente richieste con modalità specificate dal Cliente, sono formulate su modulistica del Venditore.

Pur venendo stipulata in fase d'ordine una quantità da consegnare, al momento della consegna la quantità effettiva potrà differire di $\pm 5\%$ e ciò è dovuto al tipo di produzione di massa. Resta inteso che grazie agli accurati sistemi di conteggio e pesatura, l'effettiva quantità fornita al Cliente sarà indicata sui documenti di trasporto, con una accuratezza $\leq 0,1\%$ e su tale dato si baserà la fatturazione al Cliente.

2. Caratteristiche dei prodotti – Modifiche

2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti simili saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto.

2.2 L'elevata stabilità e capacità realizzativa dei processi di produzione di Viteria Fusani, assicurano una difettosità resa al Cliente inferiore allo 0,02 % (200 ppm). A richiesta, sulla base di rigorose metodologie di selezione, è possibile ottenere garanzia di livelli di difettosità sull'intorno dello 0,005 % (50 ppm).

2.3 Il venditore, se non diversamente espresso da vincoli legislativi, di standard applicabili o contrattuali, si riserva di apportare modifiche al prodotto e processo produttivo, senza alterare le caratteristiche essenziali del prodotto stesso.

Quanto sopra per il continuo miglioramento del prodotto e del processo produttivo dello stesso.

3. Termini di consegna

3.1 Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. E' inteso che ove il ritardo imputabile al Venditore superi le 6 settimane, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 10 giorni dalla notifica del ritardo da parte del Venditore, da comunicarsi per iscritto (anche via telefax o mail) al Venditore stesso.

3.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 9) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).

3.3 In caso di ritardo nella consegna, superiore a 6 settimane, imputabile al Venditore, il Compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite massimo del 5% del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo.

3.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, il pagamento delle somme indicate all'art. 3.3 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

4. Resa e spedizione – Reclami

4.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce s'intende Franco Fabbrica, imballata in sacchi di poli-propilene, e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.

4.2 In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi connessi al trasporto passano al Compratore al più tardi con la consegna della merce al primo trasportatore.

4.3 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

4.4 Con termini di resa pattuiti DAP o DDP (Incoterms® 2010), nel caso il cui il Compratore, all'arrivo della merce, rilevi difetti evidenti (imballi danneggiati, ecc.) lo stesso dovrà apporre apposita riserva sul documento di trasporto del vettore, pena la decadenza della garanzia, e, successivamente, dare immediato avviso dell'accaduto al Venditore. Inoltre dovrà custodire la merce gravata da difetti evidenti senza aprire o movimentare gli imballi.

5. Prezzi

I prezzi sono concordati con il Cliente a mezzo di listini o offerte specifiche e validati in conferma d'ordine. Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco fabbrica, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore.

6. Condizioni di pagamento

6.1 Ove le parti non abbiano specificato le condizioni di pagamento, il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg. data fattura, mediante bonifico bancario. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca in Italia.

Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore.

6.2 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto del Venditore almeno 30 giorni prima della data di consegna convenuta.

6.3 Il committente è tenuto a pagare secondo le scadenze pattuite. A fronte di eventuali insolvenze o esposizioni troppo elevate di credito, il venditore avvierà un processo di solleciti e qualora continuasse a permanere una condizione di sofferenze di pagamento, si riserva di sospendere successive forniture ed avviare azioni legali per il recupero crediti.

7. Garanzia per vizi

7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità (non conformità) o difetto dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 24 mesi dalla consegna dei Prodotti, purché il reclamo gli sia stato notificato come sotto specificato.

Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore, in forma scritta e corredati da evidenze oggettive, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.

La conformità delle caratteristiche esteriori è garantita solo se i Prodotti sono movimentati ed immagazzinati dal Compratore in luogo coperto e asciutto, al riparo dall'umidità

Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore in forma scritta a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre 24 mesi dalla consegna.

Qual ora venga riconosciuta l'oggettiva non conformità del prodotto, sarà concordato con il Cliente se sostituire i prodotti stessi o procedere con nota di accredito. Ogni reclamo da parte di un Cliente verrà comunque analizzato, risposto al Cliente e mantenuta registrazione. Per i reclami in cui vi è evidenza oggettiva di non conformità imputabile a Viteria Fusani, sarà avviato un processo "di risoluzione dei problemi", atto a rimuovere le cause che hanno generato il reclamo, al fine di evitare il ripetersi dello stesso in futuro. Il Cliente verrà informato al riguardo.

7.2 Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal Contratto stesso. È inteso che la garanzia, consistente nell'obbligo da parte del venditore di sostituire i prodotti difettosi o provvedere con nota di credito, esclude ogni altra responsabilità del venditore, sia contrattuale sia extra-contrattuale, comunque originata dai prodotti forniti (es. risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro/richiamo).

8. Riserva di proprietà

E' convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento.

La riserva di proprietà si estende ai Prodotti venduti dal Compratore a terzi ed al prezzo di tali vendite, entro i limiti massimi previsti dalla legge del Paese del Compratore che regola la presente clausola.

9. Forza maggiore

9.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale a titolo di esempio ma non esaustivo: disastri naturali, incendio, inondazione, atti terroristici, epidemie/pandemie, requisizioni, mancanza di energia elettrica, embargo, mancanza materie prime.

9.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

9.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di otto settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

10. Foro Competente/Clausola Arbitrale

Per qualsivoglia controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Venditore. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Compratore.

Qualora il compratore risieda in un Paese Extra UE tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera Arbitrale di Milano da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.